

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 marzo 2016, n. 240

Aggiornamento e rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ai sensi dell' art. 108 e dell'art. 104 delle NTA a seguito di verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni o perimetrazioni.

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Assetto del Territorio riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con **Deliberazione n. 1435 del 2.08.2013** pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 la Giunta Regionale ha adottato il PPTR ai sensi dell'art. 2 co 4. della LR 20/2009;
- il PPTR è stato pubblicato sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha potuto prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione;
- con **Deliberazione n. 1598 del 03.09.2013**, pubblicata sul BURP n. 128 del 30.09.2013, la Giunta Regionale ha prorogato il periodo di pubblicazione del PPTR sul sito <http://www.paesaggio.regione.puglia.it> fino al 7 ottobre 2013, indicando quale termine ultimo per la presentazione delle osservazioni il 6 novembre 2013;
- A seguito dell'adozione del Piano. sono state formulate/formalizzate diverse osservazioni da parte di Comuni, anche per il tramite dell'Anci, di associazioni di categoria e di privati cittadini, che hanno chiesto una articolazione delle Misure di Salvaguardia, Transitorie e Finali di cui al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione che, in base al principio di economicità e non duplicazione dei procedimenti amministrativi, tenesse maggiormente in conto, nella fase di adozione del PPTR, dello strumento di pianificazione paesaggistica vigente - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) -, approvato con delibera di G.R. n.1748 del 15/12/2000, e i connessi procedimenti autorizzativi e di adeguamento della pianificazione urbanistica generale comunale;
- a seguito delle predette osservazioni al PPTR, la Regione ha trasmesso alla Direzione Generale PBAAC e alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, una proposta di modifica al Titolo VIII delle NTA come adottate con DGR 1435 del 02/08/2013 poi discussa e condivisa, come riportato nel Documento denominato *"Atto di Integrazione al Documento intermedio del 27/02/2013 di condivisione dei lavori svolti in attuazione dell'intesa interistituzionale sottoscritta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Puglia il 15/11/2007"* sottoscritto dalle parti in data 24.10.2013;
- con **Deliberazione n. 2022 del 29 ottobre 2013** *"Modifiche al Titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013 con DGR 1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle NTA e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1"*, pubblicata sul BURP n. 145 del 06-11-2013, la Giunta regionale ha adottato dette modifiche, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni fino al 30.12.2013;
- con **Deliberazione n. 2610 del 30.12.2013** pubblicata sul BURP n. 19 del 12-02-2014, la Giunta Regionale ha approvato l'"atto di indirizzo relativo all'istruttoria delle osservazioni presentate a norma dell'art. 2 co. 4 della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009, n. 20 recante *"Norme per la pianificazione paesaggistica"* e delle conseguenti modifiche al PPTR da effettuarsi a valle del recepimento" anche al fine di condividere alcuni criteri

guida del piano e rendere coerenti le scelte dello stesso con gli strumenti di pianificazione regionali vigenti;

- risultano pervenute n. 2453 Osservazioni, escludendo nel conteggio le integrazioni, i duplicati e le richieste di informazioni; di queste 2068 sono arrivate via pec (pari all' 84,3% del totale) e 385 in formato cartaceo. Tutte sono state raccolte e organizzate in un apposito data base;
- le Osservazioni pervenute entro il 30.12.2013, termine previsto dall'art. 2, comma 4 della LR 20/2009, sono 1802 (pari al 73,5%), quelle ricevute dopo detta data sono 651. Considerando il principio della massima condivisione e trasparenza, nonché al fine di accogliere il contributo conoscitivo di quanti ne hanno fatto richiesta, tutte le osservazioni sono state oggetto di specifica istruttoria, sia quelle pervenute nei termini indicati dall'art. 2, comma 4, della LR 20/2009 che quelle pervenute dopo detti termini, considerati non perentori.
- si è ritenuto quale termine ultimo al fine della ricevibilità delle osservazioni il giorno 5.12.2014, ossia la data della seduta nella quale la V Commissione consiliare ha espresso il parere di cui all'art. 2, comma 5, della LR n. 20/2009, esaminando anche gli emendamenti al Piano suggeriti dalla istruttoria delle osservazioni, nonché al fine di garantire i tempi tecnici per la sottoscrizione dell'accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo di cui all'art. 143 co. 2 del Codice dei BBCC (Dlgs 42/2004), nonché della successiva elaborazione della DGR di approvazione del Piano di cui all'art. 2, comma 6, della LR n. 20/2009.
- è stata effettuata congiuntamente al Ministero dei BBCC la istruttoria delle osservazioni pervenute e sono state apportate modifiche al Piano condivise negli incontri del Comitato Tecnico Paritetico Stato Regione di cui alla DGR n. 556 del 10 settembre 2012, svolti nelle giornate del 24/11/2014, 30/11/2014 e 07/12/2014 i cui verbali sono agli atti del Servizio Assetto del Territorio.
- Tutti gli elaborati cartografici del Piano sono stati revisionati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, mentre lo strato dei pascoli è stato revisionato non solo a seguito dell'accoglimento delle osservazioni, ma anche utilizzando ortofoto digitali più aggiornate ed una più accurata ricognizione. Relativamente alla stessa componente, si segnala che le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 66 erano già state oggetto di modifica con la DGR 20122 del 29.10.2013 che limitava l'applicazione delle stesse solo nelle zone territoriali omogenee a destinazione rurale (co. 5).
- è stata disposta la pubblicazione sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it, di ciascuna osservazione con l'istruttoria e il relativo esito motivato.
- con **Delibera n. 176 del 16.02.2015** pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- ai sensi dell' art. 143, comma 2 del Codice, è stato sottoscritto il giorno 16.01.2015 l'Accordo fra la Regione Puglia e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; esso stabilisce i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141 bis;
- detto Accordo all'art. 3, co. 3 ribadisce che, ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n. 20/2009, "L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale";
- l'art. 108, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che "gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla

Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR, dandone adeguata informazione a cura della Regione”;

- l’art. 104, co. 3 delle NTA del PPTR stabilisce che “gli esiti delle istanze accolte sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione”;

CONSIDERATO CHE:

- sono stati rilevati e verificati alcuni disallineamenti tra gli esiti delle osservazioni e il relativo aggiornamento degli elaborati cartografici e vettoriali del **Piano approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015**, il cui aggiornamento si rende necessario ai fini della coerenza tra esito delle osservazioni ed elaborati del Piano;
- trattandosi di meri errori materiali che non alterano la sostanza delle ricognizioni e delle previsioni del PPTR, è applicabile il citato co. 3 dell’art. 108-Disposizioni finali delle NTA del PPTR che così recita:
 1. *In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.*
 2. *Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.*
 3. *Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.*
- Nello specifico tali errori materiali riguardano:
 1. Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto in agro di Mattinata: la Mass. Papone e la sua area di rispetto non sono state escluse dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento dell’osservazione identificata con ID n.1418;
 2. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Prati e pascoli naturali: nel comune di Altamura non sono state escluse porzioni delle p.lle n. 2211, 1992, 89 e 1987 del Fg. n. 162; porzioni delle p.lle n. 317 e 319 del Fg. n. 205; porzioni delle p.lle n. 397, 400, 401, 402, 403, 412, 493, 496, 497, 499 e 613 del Fg. n. 163 dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento delle osservazioni identificate con ID n. 1516 e 1760;
 3. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Prati e pascoli naturali: nel comune di Scorrano non è stata esclusa la p.la n. 240 del Fg. n. 31 dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento delle osservazioni identificate con ID n. 1132, 1133 e 1134;
 4. Ulteriore Contesto Paesaggistico - Vincolo Idrogeologico: nel comune di Bovino non sono state escluse dalla cartografia del sistema delle tutele l’area comprendente l’abitato del Comune di Bovino e la sua periferia, nonché la località denominata Casino Pilato e compresa tra le strade comunali Degli Archi e Femmina Morta, escluse dal vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
 5. Bene Paesaggistico - Boschi: nel comune di Melpignano un giardino privato non è stato escluso dalla cartografia del sistema delle tutele a seguito di accoglimento dell’osservazione identificata con ID n. 309;
 6. Scheda PAE 0075: l’area di rispetto del Casino Cartenase o Cartanassa non è stata riportata nella cartografia della struttura antropica e storico culturale della scheda PAE0075 riguardante il DM 09-06-1970 nel comune di Sannicola (LE).

7. Bene Paesaggistico ex art. 142, lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004: con L.R. n. 41/2013, è stata rettificata la perimetrazione del Parco regionale dell'Incoronata (FG) tale rettifica deve essere riportata nella ricognizione del sistema delle tutele del PPTR;
- il giorno 11 novembre 2015, come da convocazione della Regione Puglia prot. n. 10243 del 26/10/2015, si è riunito presso la sede della Regione Puglia - Sezione Assetto del Territorio il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012 così come aggiornato dalla DGR n. 945 del 12/05/2015;
 - in detta seduta il Comitato ha preso atto dell'istruttoria condotta dalla Regione per i casi di mero errore materiale riconducibili all'art. 108 comma 3 delle NTA del PPTR e della rettifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Incoronata e ha condiviso di aggiornare gli elaborati del Piano con Delibera di Giunta dando adeguata informazione degli aggiornamenti apportati,

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- l'art. 104 "Aggiornamento e revisione" prevede:

1. *Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR*
 2. *La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:*
 - a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;
 - b) i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
 - c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero.
 3. *Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;*
- alla data del 31.12.2016, ai sensi dell'art. 104 delle NTA del PPTR, risultano pervenute presso la Sezione Assetto del Territorio n. 31 istanze di rettifica degli elaborati del PPTR a causa di errate localizzazione e perimetrazioni di cui n. 23 riguardano beni paesaggistici e n. 16 riguardano ulteriori contesti;
 - tutte le istanze pervenute sono in atti presso la stessa Sezione e sono in corso di pubblicazione sul sito paesaggio.regione.puglia.it;
 - la Sezione Assetto del Territorio, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta, idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia e secondo le procedure previste dal co. 2 dell'art. 104, ha accolto favorevolmente, in parte o in toto n. 9 istanze delle n. 13 istanze di cui si è concluso il procedimento istruttorio, e nello specifico:

istanze di cui all'art. 104 co. 2 - lettera a):

1. nota prot. n. 9077 del 23/09/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco delle p.lle n. 189 e 193 del Fg. n. 26 nel comune di Massafra. Si escludono le p.lle n. 189 e 193 del Fg. n. 26 del comune di Massafra dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR;
2. nota Pec n. ID 20114 del 13/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Ostuni. Si accoglie la richiesta per le p.lle n. 132, 133, 678, 697, 724 e 737 e in parte delle p.lle n. 130, 136, 142, 259, 260, 313, 314, 665, 667, 695, 698, 719,721, 723,e 837 del Fg. n. 151 del comune di Ostuni, che si escludono dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per parte delle sole p.lle n. 136, 137 e 138 del Fg. n. 151;
3. nota Pec n. ID 20048 del 09/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Alberobello. Si accoglie la richiesta per le p.lle n. 71, 80, 81 e 629 del Fg. n. 18 del comune di Alberobello, che si escludono dalla componente BP-Boschi - art 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per la sola p.lla n. 625 del Fg. n. 18;
4. nota prot. n. 11143 del 20/11/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Martina Franca. Si accoglie la richiesta per la p.lla n. 479 del Fg. n. 174 del comune di Martina Franca, che si esclude dalla componente BP- Boschi - art 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, e si conferma l'esistenza del bosco per le p.lle n. 74, 76, e 477 del Fg. n. 174 e relativa area di rispetto per le p.lle. n. 475, 476 e 481 del Fg. n. 174;
5. nota Pec n. ID 20253 del 15/07/2015, richiesta di rettifica per errata perimetrazione di area a Bosco nel comune di Martina Franca. Si esclude dalla componente BP- Boschi - art. 142, co. 1, lettera g) del Sistema delle Tutele del PPTR, la p.lla n. 142 sub 3 del Fg. n. 153 del comune di Martina Franca;
così come previsto per i casi di cui all'art. 104, lettera a) la Regione, verificata la coerenza con i criteri condizi in sede di ricognizione dei beni paesaggistici e sottoscritti con verbale del 23.09.2010, ha trasmesso l'esito delle istruttorie al MiBACT Direzione regionale e Direzione. Generale, nonché ai Comuni interessati; decorsi i trenta giorni dalla ricezione delle stesse da parte del Ministero senza che questi abbia comunicato motivi ostativi l'esito delle istruttorie si ritiene confermato.

istanze di cui all'art. 104 co. 2 - lettera b):

6. nota Pec. n. ID 22240 del 09/10/2015, errata perimetrazione dell'area vincolata con DM 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria sita nel comune di Oria (G.U. 6 febbraio 1986, n. 30, suppl. ord)" - PAE00132 - poiché non conforme, nel limite a nord, alle prescrizioni del DM 1 agosto 1985. Si riporta la nota istruttoria Prot. n. A00_145_10160 del 22/10/2015 della Sezione Assetto del Territorio, inviata al Comune di Oria e alla Direzione Generale e Regionale del MiBACT:

- *"Nell'istanza si fa presente che il limite settentrionale nel testo del decreto è chiaramente individuato da una linea secondo una precisa sequenza di strade, da via Enrico Toti a Viale Grande Europa, e spostata a valle di trenta metri, quindi oltre i fabbricati prospicienti su dette strade. Nel PPTR, invece, è riportata una delimitazione che non solo opera, al contrario, uno spostamento a monte, sia pure di una misura pari alla larghezza stradale, della predetta linea data dalla sequenza di strade, ma che dopo via Annibale, anziché raccordarsi a Viale Grande Europa, piega verso nord-est fino ad interferire con un tratto di strada non menzionata affatto nel DM suddetto, via Carlo Pisacane. ... Vista la documentazione trasmessa a supporto della richiesta di rettifica degli elaborati del PPTR e gli opportuni approfondimenti*

effettuati da codesto ufficio, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010 con il MIBACT, si ritiene che l'area di cui trattasi è stata delimitata non tenendo conto di quanto espressamente affermato nel decreto il quale, per il confine settentrionale, così si esprime: "30 metri a valle delle seguenti strade urbane ..." e ne elenca la toponomastica " via E. Toti, via Fratelli Gobetti, via Oria, via Cesare Abba, via Andronico, via Annibale e viale Grande Europa nel tratto fra la provinciale per S. Cosimo e la provinciale per Torre Santa Susanna". La perimetrazione riportata nella ricognizione effettuata dal PPTR, invece, tralascia l'indicazione dei "30 metri a valle" e si attesta sul confine delle strade citate. Inoltre opera una non corretta individuazione del punto di congiunzione tra via Andronico e viale Grande Europa, includendo una porzione della via Carlo Pisacane non citata nel decreto. Perciò si accoglie l'istanza di ripermetrazione dell'area interessata dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di che trattasi, come correttamente esplicitata dal testo del decreto e si propone di spostare il limite settentrionale di 30 metri a valle dalle strade urbane citate dallo stesso così come rinveniente dall'involuppo automatico e in ambiente GIS delbuffer elaborato ad una distanza di -30 metri. Si propone, infine di modificare la linea che congiunge la fine della strada "via Annibale" con il "viale Grande Europa" riportandola a quanto esplicitato nel decreto ed escludendo il tratto di "via C. Pisacane" erroneamente riportato nella delimitazione effettuata dal PPTR Approvato.";

- così come indicato dall'art. 104 co.2 lett. b) il Comitato paritetico di cui alla DGR n 556 del 10/09/2012, convocato il giorno 11 novembre 2015, ha condiviso la nota istruttoria Prot. n. A00_145_10160 del 22/10/2015 della Sezione Assetto del Territorio e preso atto della rettifica della ricognizione del DM 1 agosto 1985 - **"zona denominata Tre colli di Oria sita nel comune di Oria"**, *"ribadendo la necessità di aggiornare la relativa scheda PAE0132 che, sottoscritta dalla Regione e dal Ministero (Segretariato regionale del MIBACT), va approvata con atto regionale e sottoposta alle relative procedure di pubblicità mediante avviso sul Bollettino Ufficiale e pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito web della regione e della provincia, secondo la procedura di cui all'art. 104 co.3'";*

istanze di cui all'art. 104, co. 2 - lettera c):

7. nota prot. n. 10844 del 11/11/2015, errata localizzazione di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto riguardante l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 28 p.IIa n. 524-525 del Comune di Carovigno in quanto privo di interesse storico e paesaggistico. Si esclude dalla componente UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 28 pila n. 524-525 del Comune di Carovigno;
 8. nota Pec n. ID 22898 del 03/11/2015, errata localizzazione di UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa e relativa area di rispetto ricadente su area di cava e catastalmente localizzato al Fg. n. 83 - pile n. 36, 6, 32, 37 e 130 del Comune di Gravina in Puglia in quanto il bene non è più esistente. Si esclude dalla componente UCPTestimonianze della stratificazione insediativa del Sistema delle Tutele del PPTR l'immobile individuato in catasto al Fg. n. 83 - pile n. 36, 6, 32, 37 e 130 del Comune di Gravina in Puglia;
 9. nota prot. n. 6642 del 06/07/2015, errata localizzazione di UCP - Grotte, identificate al "catasto grotte" con i codici PU_372 "Grotta sotto la cima di Monte Sant'Oronzo" e PU_42 "Grotta Sant'Angelo" in territorio di Ostuni. Si riporta l'esatta localizzazione nel Sistema delle Tutele del PPTR riguardante rispettivamente le p.IIe n. 65, 66, 61, 166 e 67 del Fg. n. 86 per la grotta cod. PU_372 e le pile. n. 68, 70, 80, 81, 83, 89, 92, 266, 269, 270, 271, 306, 307, 308, 310, 317, 342, 358, 650, 653, 828, 850, 852, 854, 857, 859 e 860 del Fg. 89 per la grotta cod. PU_42.
- così come previsto per i casi di cui all'art. 104, lettera c) la Regione, vista la documentazione trasmessa ed effettuati gli approfondimenti di ufficio, ha concluso le istruttorie dandone comunque notizia al MIBACT,

Direzione Regionale e Direzione Generale.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche da apportare agli elaborati cartografici del PPTR ai sensi degli artt. 108 e 104 delle NTA.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione è sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nelle premesse riportate;
- **DI APPROVARE** gli aggiornamenti e le rettifiche da apportare agli elaborati del PPTR così come sopra descritti.
- **DI DARE MANDATO** al dirigente della Sezione Assetto del Territorio di provvedere ai sensi dell'art. 104, co. 3 al recepimento degli aggiornamenti e delle rettifiche negli elaborati del PPTR descritti in premessa entro trenta giorni dall'approvazione della presente, dandone evidenza sul sito web istituzionale della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione; gli aggiornamenti e le rettifiche saranno pubblicati in formato vettoriale e cartografico sui siti internet paesaggio.regione.puglia.it e sit.puglia.it;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al MIBACT Direzione Generale e Segretariato Regionale;

Il segretario della Giunta
dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano